
	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale “D” – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	---	---

Parte Speciale “D”

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento**

Il presente documento è redatto da

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 25 bis del Decreto

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 545 c.p.)

2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 547 c.p.)

2.5. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

2.6. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto


3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

1. – PREMESSA


Il presente paragrafo concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto.

Inoltre, l'art. 17 della legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D.lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento. Tuttavia, svolta tale breve e sommaria premessa, occorre specificare che ad essere espressamente contemplati dalla presente Parte Speciale saranno unicamente le fattispecie criminose previste e punite dagli artt. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

2. - I REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 543 c.p.)

Ai sensi dell'art. 453 c.p. *“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.*

Il reato in questione è integrato dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, altera il valore delle stesse al fine di farlo apparire più elevato o da chi più semplicemente, non avendo partecipato alla realizzazione delle due precedenti attività, ma di concerto con chi le ha compiute, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione o acquista, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.


La fattispecie di reato in oggetto, in ragione dell'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alle caratteristiche soggettive del c.d. soggetto agente (autore materiale della trasgressione), indica una fattispecie di reato c.d. comune, potendo facilmente esser posto in essere da “chiunque”.

Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato di forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457 c.p. Si tratta di un incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

La norma presenta una lacuna normativa, dato che non definisce in alcun modo la contraffazione, la quale è stata definita dalla giurisprudenza prevalente come un *facere* che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false.

2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Ai sensi dell'art. 454 c.p. *“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”*.

Integra il reato la condotta di chi altera monete nazionali o straniere facendone diminuire il valore, oppure con riferimento a dette monete, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione, ovvero, al fine di metterle in circolazione, le acquista o le riceve da chi le ha alterate.


Anche in tal caso, la fattispecie di reato in oggetto è di tipo comune, potendo utilmente essere commessa da chiunque.

Potendosi tendenzialmente tenere in considerazione le caratteristiche del reato di cui al punto che precede, l'unica vera differenza tra le due fattispecie criminose risiede nel fatto che l'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai sensi dell'art. 455 c.p. punisce *“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in*



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato in esame punisce chiunque (fattispecie di reato c.d. comune) introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende dette monete.

Come già chiarito in precedenza, il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p. *“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*


Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una moneta falsa.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

2.5. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Ai sensi dell'art. 473 c.p. "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".


Per la sussistenza del reato occorre che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario. Si tratta di un reato contro la fede pubblica, volto a tutelare i mezzi simbolici che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Ai fini della commissione del reato, pertanto, non è necessaria una piccola modifica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione dei suoi elementi essenziali.

Risponde del delitto in questione, non solo colui che sapeva per certo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale e, malgrado ciò, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che, invece, pur potendo conoscere - con una diligenza media - dell'esistenza del titolo di proprietà intellettuale, abbia omissso le necessarie verifiche.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

2.6. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ai sensi dell'art. 474 c.p. *“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.


Il reato ricorre quando i prodotti industriali detenuti per la vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraffatto.

Elemento essenziale per la configurazione del reato è il profitto.

È un reato di pericolo per il quale non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (es. l'acquisto con la credenza che il bene sia originale).

È volto a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi. In tale



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

contesto non viene punito il mero utilizzo non autorizzato dei marchi, che rileva come illecito civile e non penale, ma la commercializzazione per trarne profitto.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.


2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 453, 454, 455, 457, 473 e 474 c.p. si applica:

- per l'art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per l'art. 454 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per l'art. 455 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote stabilita in relazione all'art. 453 c.p., diversamente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote in relazione all'art. 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà;
- per l'art. 457 c.p. la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- per gli artt. 473 e 474 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 473 e 474 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.


Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- 5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Aree a rischio:


Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;
- le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
- le attività inerenti alla "letteratura tecnica" (c.d. etichette) dei beni prodotti dalla Società;
- la gestione dei prodotti in uscita dagli stabilimenti a seguito di ordine del cliente;
- le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Avendo specifico riguardo alle singole attività poste in essere dalla Società, sarà necessario specificare che:

- lo stoccaggio di merce sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale e del magazziniere;
- la registrazione delle fatture sarà di specifico interesse dell'Addetto Contabile;
- il pagamento dei fornitori sarà di specifico interesse del Responsabile Amministrativo e dell'Addetto Contabile;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

- l'emissione di bollo e fatture sarà di specifico interesse del Responsabile Commerciale, del Responsabile di Rete, dell'Addetto Contabilità di magazzino nonché del carrellista.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

4. - I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:


1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività di acquisizione dei prodotti;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

5. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Rev 01</p>
---	---	---------------

3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. - SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

i) attività aziendale svolta;

ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di uno dei reati inseriti nel presente titolo;

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

